

numero			Bellinzona
2471	cl	1	17 giugno 2015
			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Segreteria delle commissioni
delle istituzioni politiche
Servizi del Parlamento
3003 Berna

Procedura di consultazione: “Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione”

Signora Presidente,
Gentili signore,
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 30 marzo 2015 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

Introduzione / obiettivo della revisione

Il progetto preliminare, come lo rileva la stessa Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale nel rapporto, è fondato su cinque iniziative parlamentari che mirano alla piena parificazione giuridica tra unione domestica registrata e matrimonio dal profilo del diritto di cittadinanza.

Con una modifica costituzionale si intende conferire alla Confederazione la competenza di disciplinare in modo uniforme, oltre alla naturalizzazione per origine, matrimonio e adozione, anche l'acquisizione e la perdita della cittadinanza in virtù di un'unione domestica registrata.

Parallelamente, la legge sulla cittadinanza dev'essere modificata in modo che le disposizioni concernenti la naturalizzazione agevolata si applichino anche ai cittadini stranieri che vivono in unione domestica registrata con cittadini svizzeri.

Il Consiglio di Stato rende attenti sul fatto che le modifiche in oggetto possono portare ad una elusione del sistema di controllo dei permessi, già sottoposto a grande mole di lavoro e verifica in casi sospetti di matrimoni fittizi. Pertanto, si richiama un'attenzione particolare su questo tema.

Modifica costituzionale dell'art. 38 cpv. 1

La modifica del cpv. 1, seppur di lieve entità, aggiunge l'unione domestica registrata nell'elenco delle situazioni di diritto di famiglia che in modo evidente possono essere disciplinate dalla Confederazione.

Ciò, a non averne dubbio, costituisce la premessa costituzionale per consentire l'attuazione della parità tra unione domestica registrata e matrimonio in materia di cittadinanza.

La modifica dell'art. 38 cpv. 1 è condivisa nella sua variante di maggioranza (Progetto 1, variante I) e si sostiene l'opportunità di una modifica costituzionale.

Adeguamento linguistico

Si approfitta per rilevare che nella versione italiana sarebbe più appropriato sostituire il termine origine con filiazione. Nell'uso corrente, infatti, il termine origine è usato come sinonimo di attinenza, mentre il senso della disposizione in questione è quella di disciplinare l'acquisto e la perdita della cittadinanza per filiazione. Tale termine è peraltro usato incessantemente anche nella Legge sulla cittadinanza svizzera LCit (vedi in particolare la marginale dell'art. 1).

Modifica costituzionale dell'art. 38 cpv. 2

Pure per il secondo capoverso, mediante il Progetto 1, variante I, è proposta una modifica di lieve entità, in particolare la nozione "*prescrizioni minime*", è sostituita con "*principi*".

Come è spiegato nel rapporto commissionale annesso al progetto, tale adeguamento non è in relazione diretta con le richieste dell'iniziativa parlamentare di cui all'oggetto del cpv. 1, ma è stata colta l'occasione per adeguare la base costituzionale. La dottrina riconosce alla Confederazione, nell'interesse di una prassi uniforme a livello svizzero in materia di naturalizzazione e così come più volte è già stato attuato, di avvalersi di questa competenza, stabilendo prescrizioni uniformi nel settore della naturalizzazione ordinaria.

La proposta modifica dell'art. 38 cpv. 2 è condivisa.

Modifica della Legge sulla cittadinanza, abrogazione del nuovo art. 10 LCit

L'art. 10 inserito nella revisione totale della legge sulla cittadinanza del 20 giugno 2014 (non ancora in vigore), disciplina la naturalizzazione ordinaria di partner registrati. Nel diritto attualmente in vigore (art. 15 cpv. 5 LCit) è già prevista una disposizione analoga, che stabilisce termini abbreviati.

Con le iniziative di cui alla presente consultazione, si persegue l'obiettivo di permettere anche alle persone straniere che vivono in unione domestica registrata con cittadini svizzeri di beneficiare, analogamente alle coppie sposate, di beneficiare della naturalizzazione agevolata.

In applicazione delle nuove competenze che la modifica della Costituzione federale di cui al paragrafo precedente attribuisce alla Confederazione, è possibile legiferare a tale riguardo, estendendo l'applicabilità della disposizione prevista per coniugi stranieri di cittadini svizzeri anche ai partner registrati con cittadini svizzeri, da cui la necessità di abrogare l'art. 10 della nuova LCit.

Come richiamato in entrata, una riduzione dei termini non deve far perdere di importanza la verifica e il controllo di eventuali abusi in questo settore, in quanto abbiamo già più volte riscontrato forme di matrimoni fittizi allo scopo di ottenere la cittadinanza svizzera.

La proposta di abrogazione dell'art. 10 della nuova LCit è condivisa.

Modifica della Legge sulla cittadinanza, modifica del nuovo art. 21 LCit, con l'inserimento di un cpv. 5


L'art. 21 inserito nella revisione totale della legge sulla cittadinanza del 20 giugno 2014 (non ancora in vigore), disciplina la naturalizzazione agevolata di stranieri sposati con cittadini svizzeri. Tale disposizione riprende i concetti dei vigenti art. 27 e 28 LCit.

La precisazione proposta con l'aggiunta di un cpv. 5 al nuovo art. 21, che rende applicabile la disposizione prevista per i coniugi stranieri di cittadini svizzeri anche a persone in unione domestica registrata, permette conseguentemente di concretizzare le iniziative parlamentari.

La proposta di aggiunta di un cpv. 5 art. 21 della nuova LCit è condivisa.

Vogliate gradire, signora Presidente, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

Il Presidente:



N. Gobbi

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.